

Spesometro 2017: ultime criticità prima dell'invio di domani

di Massimo Pipino

Pubblicato il 5 aprile 2018

A grande richiesta dei nostri lettori pubblichiamo un ultimo ripasso alla gestione dello spesometro 2017 in scadenza domani 6 aprile - in questi ultimi giorni tanti lettori stanno inseguendo le ultime correzioni richieste dal complesso adempimento

Come (purtroppo) è ben noto siamo arrivati agli ultimi giorni prima della scadenza per l'invio della **comunicazione dei dati delle fatture** relative al secondo semestre 2017 (di cui all'**articolo 4 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016** convertito con modificazioni dalla **Legge 1° dicembre 2016, n. 225**), per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture che sono state emesse e ricevute e per le relative note di variazione.

Vediamo di riepilogare rapidamente obblighi ed esenzioni dello spesometro 2017

In linea di principio l'adempimento in parola trova applicazione in riferimento a tutti i contribuenti soggetti passivi IVA, con l'esclusione di chi ha scelto di avvalersi del regime agevolato autonomi (noto anche come "regime forfettario" di cui alla Legge n. 190/2014 così come modificata dalla **Legge n. 208/2015**), dei contribuenti minimi e dei produttori agricoli in regime di esonero situati in territori montani.

A partire dal 2018, l'esonero è stato esteso alle Pubbliche Amministrazioni (così come vengono definite dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001 secondo cui "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale"), limitatamente ai dati relativi alle fatture che sono state emesse nei confronti dei consumatori finali.

Il termine del 6 aprile 2018 è relativo anche alla comunicazione telematica opzionale dei dati delle fatture, così come viene prevista dall'articolo 1, comma 3, del **Decreto Legislativo n. 127/2015** ("Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio").

Ricadono tra gli adempimenti di cui a domani 6 aprile anche le integrazioni delle appena citate comunicazioni (sia obbligatorie che facoltative) relative al primo semestre dell'anno 2017 ai fini della non sanzionabilità delle violazioni eventualmente commesse. Come noto, infatti, nel caso in cui le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre 2017 vengano effettuate correttamente entro la data del 6 aprile 2018 si prevede che non saranno applicate sanzioni (in questo senso si veda l'articolo 1-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo cui "Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018").

Si noti che la riapertura dei termini relativa al primo semestre del 2017 non dovrebbe trovare applicazione nel caso in cui si sia omessa la comunicazione (per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, per un massimo di 1.000 euro per ogni trimestre.

La sanzione viene ridotta del 50 per cento, entro un limite massimo pari a 500 euro, nel caso in cui la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati (in proposito si veda quanto viene stabilito dall'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 471/1997 secondo cui "Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non si applica l'articolo 12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472"). Siccome nella fattispecie in parola non trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico per quantificare il quantum delle sanzioni è necessario provvedere a sommare quanto dovuto per ciascuna fattura non comunicata, o erroneamente comunicata, fermo restando - così come si è già avuto modo di specificare - il limite massimo pari a 1.000 euro (ridotto a 500 euro nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro i 15 giorni successivi al termine che viene ordinariamente previsto).

A patto che non siano stati notificati atti di accertamento, le violazioni che sono state eventualmente commesse possono essere corrette avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. In questo caso è possibile usufruire delle riduzioni delle sanzioni, a seconda del momento in cui interviene il versamento così come viene chiarito dalla Risoluzione del 28 luglio 2017 n. 104 emanata da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e titolata "Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. - Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 - Articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997").

In particolare è in riferimento alle violazioni commesse è possibile usufruire della riduzione della sanzione, da 1/9 ad 1/5 del minimo, riduzione che si cumula a quella applicabile in caso di regolarizzazione nei 15 giorni, per cui la sanzione da versare risulta ulteriormente ridotta. Sempre ai sensi della Risoluzione del 28 luglio 2017 n. 104 il termine finale per la determinazione della sanzione ridotta è collegato al termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale e non a quello della comunicazione dei dati delle fatture, fatta eccezione per il caso costituito dalla riduzione della sanzione a 1/9.

[Per tutti i nostri articoli sullo spesometro clicca qui](#)

5 aprile 2018

Massimo Pipino

[Leggi la guida allo spesometro 2017 nel PDF ->](#)

[Scarica il documento allegato](#)

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

